

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2007

che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 2088]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/362/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

detti animali e prodotti di origine animale nell'elenco relativo alla Serbia contenuto in tale decisione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui all'allegato I. In conformità alla direttiva 96/23/CE un paese terzo può essere incluso o mantenuto negli elenchi dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali e prodotti di base d'origine animale contemplati dalla suddetta direttiva solo previa presentazione di un piano in cui siano indicate le garanzie offerte in tema di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze definite in tale direttiva.
- (2) La decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio ⁽²⁾, stabilisce l'elenco dei paesi terzi che hanno presentato un piano di sorveglianza dei residui in cui sono indicate le garanzie offerte in conformità delle disposizioni di tale direttiva.
- (3) La Serbia ha presentato alla Commissione piani di sorveglianza dei residui relativi ad animali e prodotti di origine animale che attualmente non figurano negli elenchi della decisione 2004/432/CE. La valutazione di tali piani e le informazioni complementari ottenute dalla Commissione forniscono sufficienti garanzie in merito al monitoraggio dei residui degli animali e dei prodotti in questione effettuato in tale paese terzo. È quindi opportuno includere

- (4) La Groenlandia, la Namibia e il Paraguay hanno chiesto di non figurare nell'elenco della decisione 2004/432/CE relativamente a determinate categorie di animali e prodotti di origine animale. È quindi opportuno rimuovere dall'elenco dei paesi terzi interessati le voci relative a detti animali e prodotti di origine animale.
- (5) Il Costa Rica e il Vietnam, che attualmente figurano nell'elenco relativamente a determinati animali e prodotti di origine animale a norma della decisione 2004/432/CE, non hanno presentato alla Commissione le garanzie richieste per alcuni di tali animali e prodotti di origine animale. Le ispezioni dell'Ufficio alimentare e veterinario in tali paesi terzi hanno inoltre rivelato gravi carenze in merito al monitoraggio dei residui relativi agli animali e ai prodotti in questione. È quindi opportuno rimuovere dall'elenco dei paesi terzi interessati le voci relative a detti animali e prodotti di origine animale. I paesi terzi interessati sono stati informati.
- (6) Occorre fissare un periodo transitorio che copra le partite di animali e prodotti originari del Costa Rica, della Groenlandia, della Namibia, del Paraguay e del Vietnam che sono stati spediti da tali paesi terzi all'UE prima della data di applicazione della presente decisione, al fine di tener conto del tempo necessario all'arrivo nella Comunità.
- (7) La decisione 2004/432/CE va pertanto modificata di conseguenza.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2004/432/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

⁽²⁾ GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42; rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/115/CE (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 25).

Articolo 2

Le modifiche apportate con la presente decisione all'elenco contenuto nell'allegato della decisione 2004/432/CE non si applicano alle partite di animali e prodotti originari del Costa Rica, della Groenlandia, della Namibia, del Paraguay e del Vietnam per cui l'importatore di tali animali o prodotti è in grado di dimostrare che essi erano già stati spediti dal paese terzo interessato ed erano perciò in viaggio verso la Comunità prima della data di applicazione della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Congli	Selvaggina in libertà	Selvaggina d'allevamento	Miele
FO	Isole Færøer						X						
GL	Groenlandia		X								X	X	
GM	Gambia						X						
GT	Guatemala						X						X
HK	Hong Kong					X ⁽²⁾	X ⁽²⁾						
HN	Honduras						X						
HR	Croazia	X	X	X	X ⁽³⁾	X	X	X	X	X	X	X	X
ID	Indonesia						X						
IL	Israele					X	X	X	X			X	X
IN	India						X	X	X				X
IS	Islanda	X	X	X	X		X	X				X ⁽²⁾	
JM	Giamaica						X						X
JP	Giappone						X						
KE	Kenya												X
KG	Kirghizistan												X
KR	Corea del Sud						X						
LK	Sri Lanka						X						
MA	Marocco						X						
MD	Moldova												X
MG	Madagascar						X						
MK	Ex Repubblica jugoslava di Macedonia ⁽²⁾	X	X		X ⁽³⁾			X					
MU	Maurizio												
MX	Messico				X		X		X				X

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina in libertà	Selvaggina d'allevamento	Miele
UA	Ucraina				X ⁽³⁾			X	X				X
UG	Uganda												X
US	Stati Uniti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
UY	Uruguay	X	X		X		X	X		X	X	X	X
VE	Venezuela						X						
VN	Vietnam						X						
ME	Montenegro ⁽⁶⁾	X	X	X	X ⁽³⁾								X
RS	Serbia ⁽¹⁰⁾	X	X	X	X ⁽³⁾	X	X	X	X		X		X
YT	Mayotte						X						
ZA	Sud Africa	X	X	X		X		X			X	X	X
ZM	Zambia												X
ZW	Zimbabwe	X					X					X	

(1) Piano iniziale di sorveglianza dei residui approvato dal sottogruppo veterinario CE-Andorra (conformemente alla decisione n. 2/1999 del comitato misto CE-Andorra del 22 dicembre 1999 (GU L 31 del 5.2.2000, pag. 84).

(2) Paesi terzi che per la produzione alimentare utilizzano solo materie prime provenienti da altri paesi terzi riconosciuti.

(3) Esportazione di equidi vivi a fini di macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(4) Solo ovini.

(5) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM); codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese attualmente all'esame delle Nazioni Unite.

(6) Solo la Malaysia peninsulare (occidentale).

(7) Solo per renne originarie delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.

(8) Piano di sorveglianza approvato in conformità della decisione n. 1/94 del comitato di cooperazione CE-San Marino del 28 giugno 1994 (GU L 238 del 13.9.1994, pag. 25).

(9) Situazione provvisoria in attesa di ulteriori informazioni sui residui.

(10) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.^a